



COMUNE DI NUMANA

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
NEL COMUNE DI NUMANA**

(Approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 17 del 24/06/2013 e
modificato e integrato con Atto di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2014)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	- 1 -
<i>Articolo 1. Finalità e campo di applicazione</i>	<i>- 1 -</i>
<i>Articolo 2. Definizioni</i>	<i>- 1 -</i>
<i>Articolo 3. Classificazione dei rifiuti</i>	<i>- 1 -</i>
<i>Articolo 4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.....</i>	<i>- 2 -</i>
TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI	- 4 -
<i>Articolo 5. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta</i>	<i>- 4 -</i>
<i>Articolo 6. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta</i>	<i>- 4 -</i>
<i>Articolo 7. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori.....</i>	<i>- 4 -</i>
<i>Articolo 8. Operazioni di raccolta.....</i>	<i>- 6 -</i>
<i>Articolo 9. Modalità organizzative del servizio della raccolta domiciliare.....</i>	<i>- 6 -</i>
<i>Articolo 10. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale</i>	<i>- 8 -</i>
<i>Articolo 11. Contenitori portarifiuti</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Articolo 12. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta.....</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Articolo 13. Attività non continuative.....</i>	<i>- 14 -</i>
<i>Articolo 14. Trasporto</i>	<i>- 14 -</i>
<i>Articolo 15. Pesata dei rifiuti urbani</i>	<i>- 14 -</i>
<i>Articolo 16. Attività del Volontariato.....</i>	<i>- 14 -</i>
<i>Articolo 17. Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione.....</i>	<i>- 16 -</i>
TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO	- 17 -
<i>Articolo 18. Servizio di spazzamento</i>	<i>- 17 -</i>
<i>Articolo 19. Divieto di abbandono dei rifiuti.....</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Articolo 20. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo.....</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Articolo 21. Volantinaggio</i>	<i>- 19 -</i>
<i>Articolo 22. Rifiuti e pulizia dei mercati.....</i>	<i>- 19 -</i>
<i>Articolo 23. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti</i>	<i>- 19 -</i>

<i>Articolo 24. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali</i>	- 20 -
<i>Articolo 25. Aree di sosta per nomadi</i>	- 20 -
<i>Articolo 26. Pulizia dei terreni non edificati</i>	- 20 -
TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI	- 21 -
<i>Articolo 27. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali</i>	- 21 -
<i>Articolo 28. Sanzioni</i>	- 21 -
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	- 22 -
<i>Articolo 29. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni</i>	- 22 -
<i>Articolo 30. Modifiche degli allegati al regolamento</i>	- 22 -
<i>Articolo 31. Entrata in vigore</i>	- 22 -

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sul Piano industriale della raccolta del Bacino 1 della Provincia di Ancona approvato dall'Assemblea del Consorzio con delibera n. 5 del 24/10/2007, sul Regolamento tipo consortile approvato dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione n. 5 del 27/06/2011 nonché tenendo conto del contratto di gestione vigente, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:

- a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
- b) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
- c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- d) assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) ridurre lo smaltimento indifferenziato;
- f) ridurre la pericolosità dei rifiuti;
- g) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti.

2. Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (servizi di igiene ambientale) e sono valide sull'intero territorio comunale.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le disposizioni elencate negli artt. 183-184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 3. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i, come specificato nell'articolo 4 del presente regolamento;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Tra i rifiuti urbani si intendono:

- a) rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico e di uso comune, provenienti da civili abitazioni, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, ad esclusione delle tipologie di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- b) rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

3. Tra i rifiuti speciali si intendono:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. I criteri di assimilazione quali – quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 2 p.to g), nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 195 comma 1 lett. e) dello stesso D.lgs., che dovrà fissare i nuovi

criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. Pertanto i criteri di cui al presente Regolamento vengono stabiliti in via transitoria per qualità e quantità, sulla base del disposto dell'art. 198, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs., come meglio specificato nell'Allegato B.

2. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione del Tributo sui rifiuti urbani ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e del D.P.R. 158/1999, i rifiuti speciali non classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, aventi le caratteristiche quali - quantitative definite nell'Allegato B e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:

- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
- b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.

3. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del territorio comunale e quelli che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:

- d) materiali non aventi consistenza solida;
- e) materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- f) prodotti fortemente maleodoranti;
- g) prodotti eccessivamente polverulenti;
- h) materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze/modalità del normale servizio di raccolta fornito dal Gestore nell'ambito dei Piani annuali;
- i) rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche.

=====

TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Articolo 5. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali che domiciliari.
3. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Articolo 6. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire solo nei contenitori ad essi assegnati.
8. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 7. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
- i conferimenti presso i Centri Ambiente di utilizzo sovracomunale sancito da accordi specifici;
- i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso il Centro di Raccolta comunale; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.

3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;
- i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti ai circuiti di raccolta dedicati (consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conferimenti al Centro di Raccolta o al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, laddove attivo);
- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
- macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite presso il Centro di Raccolta.

6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

7. I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.

8. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi fatta esclusione per il solo giorno di ritiro.

9. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

10. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente regolamento.

11. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 8. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Consorzio in accordo con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 6 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il gestore.

2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo di norma all'effettuazione delle raccolte il primo giorno successivo non festivo.

3. La raccolta di norma è effettuata in orario diurno e, solo in casi particolari previa autorizzazione, in orario notturno.

4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 9. Modalità organizzative del servizio della raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.

2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.

3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.

4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio e rimangono di proprietà del gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
7. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.
8. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche del Comune al Gestore. Laddove il lavaggio dei contenitori sia di competenza del Gestore, lo stesso assicura il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
9. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di 5 unità immobiliari.
10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio. in adiacenza alla pubblica via anche con uno sviluppo eventuale della batteria dei contenitori verso l'interno della proprietà stessa; con il termine "adiacenza" si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà, al netto di impedimenti strutturali (colonne di cancello o di recinzioni, casottini alloggio contatori, tronco di albero, ecc.), ritenendo in generale che tali impedimenti non spostino il posizionamento del primo dei contenitori di oltre 5 mt. dal limite di proprietà;
11. Qualora non fosse possibile il posizionamento dei contenitori nei limiti del comma precedente è fatto obbligo dei condòmini, in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori nei giorni e negli orari previsti, al limite del confine di proprietà dell'utente, in adiacenza alla pubblica via. Il gestore ha l'obbligo di ritirare i bidoni posti in area privata, nel limite di 5 mt. dall'accesso alla pubblica via.
12. Analogamente gli utenti singoli espongono i loro contenitori nei giorni e negli orari previsti, al limite del confine di proprietà dell'utente, in adiacenza alla pubblica via.
13. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.

14. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione scritta da parte degli Uffici competenti.

15. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave; in ogni caso spetta al Gestore di concerto con il Comune e Consorzio decidere se questa soluzione possa essere applicata.

16. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.

17. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

18. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalandolo agli ispettori ambientali o altra autorità per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.

19. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Articolo 10. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. Il Consorzio, il Comune ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.

3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.

4. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Ai fini del presente articolo si intende per:

- composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - cassa di compostaggio e concimaie: una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
7. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la richiesta della riduzione tariffaria dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato.

Articolo 11. Contenitori portarifiuti

1. Il Gestore provvede al periodico svuotamento e pulizia dei contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico, secondo quanto definito dal contratto di affidamento del servizio.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Articolo 12. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Comunale.
2. Le finalità principali cui assolve il Centro di Raccolta sono stabilite dal D.M. n. 31623 dell'8 aprile 2008 e s.m.i..
3. Il Centro di Raccolta è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali

riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.

4. Possono essere conferite al Centro di Raccolta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, plastica, vetro, organico, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.

5. L'area di localizzazione del Centro di Raccolta deve essere recintata, presidiata e custodita.

6. Il Centro di Raccolta adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.

7. I rifiuti di cui al comma 4 possono essere conferiti dalle utenze domestiche (residenti e non residenti), non domestiche e dagli affittuari con contratti di durata non inferiore a 6 mesi anche non iscritti al ruolo TARSU/TARES/TARI direttamente nel Centro di Raccolta ovvero attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché gli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.

8. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base della ricettività impiantistica specifica e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti, con esclusione dei residui di lavorazione e produzione.

9. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro di Raccolta.

10. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro di Raccolta sono le seguenti:

- identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;
- per le utenze non domestiche compilazione obbligatoria della dichiarazione di consegna del rifiuto;
- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore del Centro di Raccolta;
- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro di Raccolta e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro di Raccolta.

11. La modalità di identificazione è distinta per le tipologie di conferenti domestici (residenti e non), non domestici e affittuari con contratti aventi durata minima non inferiore a 6 mesi anche non iscritti al tributo o alla tariffa rifiuti. I conferenti delle utenze domestiche sono identificati

mediante la tessera sanitaria del tipo sotto riportata. I conferenti delle utenze non domestiche sono identificati con scheda magnetica appositamente assegnata di tipo simile a quello sotto riportato. Gli affittuari sono identificati con contratto di affitto regolarmente registrato e carta di identità, in alternativa dovrà essere compilata una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.



12. I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere conferiti al Centro di Raccolta anche se trasportati con mezzi di terzi purché sia presente l'utente e venga compilato/presentato al momento dell'ingresso apposito modulo di autocertificazione. In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da utenza non domestica e pertanto potranno essere conferiti nei limiti di quanto stabilito dal presente regolamento per tali utenze. Sono esclusi da questa modalità di conferimento gli affittuari di breve periodo.

13. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

14. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro di Raccolta stesso.

15. Eventuali comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto previsto nel presente Regolamento potranno dar luogo da parte del personale addetto a richiami verbali; gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo dell'immediato allontanamento dal Centro di Raccolta e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento a carico dei trasgressori.

16. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio.

17. È vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

18. Il gestore è responsabile, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della identificazione di tutti i conferenti al Centro di Raccolta con l'ausilio della strumentazione ivi installata per le utenze domestiche e non domestiche e per gli affittuari di breve periodo;

- della verifica per l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, dell'informazione degli utenti e del controllo del corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
- in caso di malfunzionamento del sistema di identificazione utente della tenuta e compilazione, nei casi e nelle forme previste, di un apposito registro/modulo recante indicazione di: data del conferimento, nominativo e residenza dell'utente, tipologia del rifiuto conferito, provvedendo inoltre a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro di Raccolta, in relazione alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni di legge, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area; eventuali infrazioni dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori con le tempistiche da legge e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del fatto;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

19. Presso il Centro di Raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettrici ed elettronici di cui al D.Lgs.151/2005 e s.m.i.;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;
- rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e specificati nell'allegato B.

L'elenco puntuale dei rifiuti che possono essere conferiti al Centro di Raccolta è riportato nell'Allegato C.

20. Presso il Centro di Raccolta è espressamente vietato il conferimento di:

- scarti vegetali costituiti da apparati radicali di grossa dimensione;
- inerti e materiale vegetale proveniente dai cimiteri comunali;
- materiale inerte da parte di imprese edili;
- materiali da demolizione in fibrocemento, contenente amianto;
- pneumatici di grossa dimensione (autocarri, trattori, escavatori e simili) o speciali (muletti, ruspe, carrelli e simili);

- imballi o prodotti in polistirolo contaminati o con residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano inficiare le operazioni di recupero degli imballi di polistirolo in genere;
- RAEE prodotti dalle utenze non domestiche.
- Rifiuti indifferenziati (residuo non riciclabile)

21. Al fine di incentivare l'utilizzo del Centro di Raccolta annualmente può essere istituita una forma di incentivo economico a favore delle utenze domestiche (residenti e non residenti) e non domestiche in virtù del materiale conferito dopo la pesatura effettuata esclusivamente con le attrezzature rese disponibili presso il Centro di Raccolta. I materiali che sono oggetto di incentivazione sono riportati nell'ALLEGATO C. L'Amministrazione del Comune di Numana prevederà nel piano tariffario un abbattimento del tributo o della tariffa rifiuti che sarà applicato secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO C, fondato essenzialmente su criteri meritocratici; premia cioè quegli utenti domestici e non domestici che più hanno usufruito del servizio di raccolta differenziata presso il Centro di Raccolta. L'Allegato C indica altresì: il punteggio che viene riconosciuto per i materiali post-consumo consegnati e pesati a tutte le utenze che hanno usufruito del servizio; i criteri di ponderazione in funzione di specifici parametri correttivi ed equitativi; i limiti di conferimento annuali e giornalieri per ciascuna tipologia di rifiuti e per ciascuna categoria di utenti. L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente la facoltà di variare le tipologie di rifiuto che possono essere conferite e le modalità di incentivo di cui sopra. Gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi del tributo o della tariffa rifiuti verranno esclusi da ogni forma di incentivazione regolata dall'allegato C.

=====

Articolo 13. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione al Consorzio e al gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

Articolo 14. Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

b) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;

c) il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.

4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).

5. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

Articolo 15. Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del gestore degli impianti stessi.

2. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione del Comune, del Consorzio e degli altri Enti competenti in materia.

Articolo 16. Attività del Volontariato

1. Il Consorzio e il Comune, in accordo col gestore del servizio, possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con associazioni riconosciute di volontariato e di

utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.

1. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare in particolare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma precedente coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

3. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

5. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare la dispersione di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza valide per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

6. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione del suolo pubblico.

7. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto e aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di

accordi, contratti e protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

9. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca differenziata del rifiuto;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato.

10. Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- oli e batterie auto.

11. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclo; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

12. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

Articolo 17. Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, di concerto e in collaborazione con il Consorzio ed il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Il Consorzio, di concerto con il Comune, può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.

3. Ai risultati quantitativi e qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

=====

TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 18. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze comunali;
- strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- gallerie e sottopassi pubblici;
- fontane, fontanelle pubbliche;
- strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il gestore;
- griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non dati in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili nei limiti rientranti nel servizio rifiuti come specificato nel contratto di servizio con il Gestore;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
- rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche nel rispetto delle normative sanitarie;

2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. Il Consorzio d'intesa con l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alla frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. La pulizia delle spiagge marittime e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ovvero su specifica e motivata richiesta del Consorzio d'intesa con il Comune.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.

5. E' fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte nell'ambito dello spazzamento stradale.
6. E' fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Articolo 19. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
3. Il gestore del servizio, laddove incaricato dal Consorzio sulla base del contratto di affidamento, provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Articolo 20. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore incaricato dei servizi di igiene urbana; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata e l'eventuale lavaggio degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare eventuali divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 21. Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.

Articolo 22. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo con il Consorzio e il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.
4. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.
5. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.
6. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.
7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 23. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto di cui al punto 1.

Articolo 24. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune o al Consorzio la spesa sostenuta per la pulizia.
3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
4. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono seguire autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento 1069/2009/CE.
5. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.

Articolo 25. Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio; i nomadi presenti nell'area di sosta sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposito atto comunale.

Articolo 26. Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su tali aree, le violazioni sono accertate e punite ai sensi delle norme vigenti e della giurisprudenza consolidata sulla materia.

=====

TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 27. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

Articolo 28. Sanzioni

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (euro centocinque/00) a € 620,00 (euro seicentoventi/00).
2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 155,00 (euro centocinquantacinque/00).
3. Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 (euro settantasette/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

=====

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio n. 24 del 21/03/2003.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 30. Modifiche degli allegati al regolamento

Gli Allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati dal Consorzio, in accordo con il Comune e sentito il gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 31. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

=====

**Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Numana**

ALLEGATO A

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	pag. 1
A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli	“ 1
A03 - Raccolta differenziata della plastica	“ 1
A04 - Raccolta differenziata della frazione verde	“ 2
A05 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	“ 2
A06 - Raccolta differenziata delle pile.....	“ 2
A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo	“ 3
A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	“ 3
A09 - Raccolta differenziata delle siringhe	“ 3
A10 - Rifiuti ingombranti.....	“ 4
A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)....	“ 4
A12 - Rifiuti inerti.....	“ 5
A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	“ 5

=====

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta”.
2. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati a cura dei produttori negli appositi contenitori di colore bianco in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta in adiacenza alla pubblica via (come meglio specificato al comma 10 dell’art. 9 del presente regolamento), negli orari e nei giorni di raccolta indicati nell’apposito calendario distribuito alle utenze.
3. Per le utenze non domestiche il Consorzio, in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata consentendo di collocare affianco al contenitore eventuali cartoni eccedenti purchè piegati e possibilmente legati nel rigoroso rispetto dell’orario di esposizione.
4. Gli utenti possono anche conferire direttamente la carta e gli imballaggi di cartacei presso il Centro di Raccolta comunale.

A02 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta”.
2. Tutti gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli negli appositi contenitori di colore verde collocati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta in adiacenza alla pubblica via (come meglio specificato al comma 10 dell’art. 9 del presente regolamento), negli orari e nei giorni di raccolta indicati nell’apposito calendario distribuito alle utenze.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro di Raccolta.
5. La ceramica e gli specchi non vanno conferiti nei contenitori del vetro ma in quelli del residuo non riciclabile.
6. Gli utenti possono anche conferire direttamente il presso il Centro di Raccolta comunale.

A03 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e dei metalli

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, purché non contaminati da sostanze pericolose, e dei metalli, avviene con la raccolta domiciliare “porta a porta”.
2. Tutti gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, oltre che schiacciarli per ridurne la volumetria prima di conferirli negli appositi sacchi semitrasparenti dati in dotazione gratuita o negli appositi contenitori di colore giallo collocati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta in adiacenza alla pubblica via (come meglio specificato al comma 10 dell’art. 9 del presente regolamento), negli orari e nei giorni di raccolta indicati nell’apposito calendario distribuito alle utenze.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in plastica e metallo in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. Gli utenti possono anche conferire direttamente gli imballaggi in plastica ed i metalli presso il Centro di Raccolta comunale.

A04 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene presso il Centro di Raccolta, ovvero gratuita su chiamata, presso il domicilio, nel limite di 1 mc per singolo ritiro. Il Gestore è autorizzato ad effettuare, su richiesta dell'utente, la raccolta a pagamento per i quantitativi eccedenti 1 mc.
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..
3. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difformi dalle vigenti disposizioni legislative.

A05 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta.
2. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE.
4. La raccolta domiciliare è effettuata con appositi contenitori in plastica di colore marrone.
5. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori direttamente dall'utenza, richiusa in sacchetti di materiale compostabile, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
6. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è bisettimanale nel periodo ottobre/giugno e trisettimanale nel periodo giugno/settembre.
7. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, sono definiti criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.
Può essere prevista anche la possibilità di conferimento della frazione organica da parte di particolari utenze al Centro di raccolta, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con il Consorzio (sentito il Comune).

A06 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta e nei punti di raccolta posizionati presso i rivenditori conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i..

2. A cura ed onere dei produttori o di terzi che agiscono in loro nome, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento dei rifiuti di pile, nel proprio punto di vendita.
3. Il conferimento dei rifiuti di pile deve essere gratuito su tutti i punti di raccolta e non deve comportare oneri né obblighi di acquisto di nuove pile per gli utilizzatori all'atto del conferimento.
4. Il gestore è tenuto ad installare, nel territorio tali contenitori, in numero adeguato, come specificato nel contratto di affidamento del servizio.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile usate e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico tali contenitori nel proprio punto di vendita.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle batterie al piombo esauste e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie, le sedi sanitarie e il Centro di Raccolta.
2. Il gestore è tenuto ad installare tali contenitori, in numero adeguato, come specificato nel contratto di affidamento del servizio.
3. I titolari o responsabili delle farmacie presso i quali viene prevista l'installazione dei contenitori devono:
 - consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborare con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - rispettare le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.
4. La conservazione dei medicinali conferiti dagli utenti fino alla consegna al gestore del servizio di raccolta differenziata è esclusiva cura della farmacia stessa.

A09 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe ed aghi devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta.
2. Siringhe ed aghi abbandonati sono raccolti dal gestore del servizio in modo differenziato e presso il Centro di Raccolta.
3. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitore rigido a perdere, resistente alla puntura recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" ed il simbolo del rischio biologico, contenuto nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
4. Il contenitore interno distributori scambia-siringhe, deve essere rigido ed estraibile.

A10 - Rifiuti ingombranti

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso il Centro di Raccolta e con la raccolta domiciliare “porta a porta” su chiamata.

A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene tramite consegna ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell’art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o con conferimento al Centro di Raccolta e con la raccolta domiciliare “porta a porta” su chiamata.

2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del DLgs. 151/2005:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici.

3. I rivenditori contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente hanno l’obbligo del ritiro del bene sostituito.

4. Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 151/2005 .

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:

- Frigoriferi
- Congelatori
- Lavatrici
- Lavastoviglie
- Forni a microonde
- Aspirapolvere
- Macchine per cucire
- Ferri da stiro
- Frullatori
- Rasoi elettrici
- Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
- Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Stampanti
- Copiatrici
- Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
- Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
- Terminali e sistemi utenti

- Fax
- Telefoni
- Telefoni cellulari
- Apparecchi radio
- Apparecchi televisivi
- Videocamere
- Videoregistratori
- Registratori hi-fi
- Apparecchiature di illuminazione
- Tubi fluorescenti
- Sorgenti luminose
- Trapani
- Seghe
- Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Treni elettrici e auto giocattolo
- Consolle di videogiochi portatili
- Videogiochi
- Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- Termostati.

A12 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio è consentito il conferimento presso il Centro di Raccolta.

A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso il Centro di Raccolta sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso il Centro di Raccolta, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Ulteriori raccolte possono essere attivate dal Gestore e debitamente comunicate agli utenti, su richiesta e in accordo con Comune e Consorzio, quali servizi dedicati a pannolini e pannolini, raccolta differenziata degli oli vegetali, raccolta differenziata del tetrapak (congiuntamente ad altre frazioni, quali carta), servizi dedicati ad altre frazioni differenziabili.
4. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

=====

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Numana

ALLEGATO B

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

B1 - Criteri qualitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, come dal seguente elenco (a titolo esemplificativo che potrà essere aggiornato, individuando casi specifici - e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani - per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani stessi):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D Lgs 151/2005.

B2 - Criteri quantitativi di assimilabilità

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'art.4 del presente Regolamento, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non

domestiche, la cui produzione di rifiuti non superi le quantità (relative al rifiuto totale e al rifiuto residuo non riciclabile) di seguito indicate al seguente paragrafo B4. Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività specifica (Kd) proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti e si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree. Il limite quantitativo per l'assimilazione sopra richiamato correlato al valore Kd del D.P.R. 158/99 non si applica alle utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, fino a 500 mq, in quanto per tali utenze si ritiene che la produzione di rifiuti sia comunque sempre compatibile con le capacità strutturali del servizio pubblico.

2. Le quantità sono fissate tenendo a riferimento i seguenti limiti:

- quantità relative al rifiuto residuo non riciclabile, destinato a smaltimento pari al 35% del Kd massimo di cui al D.P.R. 158/1999.
- quantità relative al rifiuto totale prodotto pari al 200% del Kd massimo di cui al D.P.R. 158/1999.

3. Tale misurazione sarà tradotta in una volumetria massima di contenitori assegnabili ad ogni utenza.

4. I rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione di cui al seguente paragrafo B4, saranno considerati "speciali" e non potranno essere inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e pertanto la ditta Produttrice dovrà provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese.

5. I limiti di cui ai commi precedenti si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto residuo non riciclabile mentre, per le altre frazioni, deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio. Il Gestore potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero, oggetto di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006.

6. Il Gestore provvede a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/1999.

B3 - Requisiti per l'assimilazione: procedure di accertamento

1. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, conferisce l'assimilazione a rifiuto urbano.

2. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti speciali che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

3. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività, coi conseguenti effetti sulla assimilazione e sull'erogazione del servizio pubblico, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo a

provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti dichiarati speciali non assimilati, può avvenire:

- a) su iniziativa del Gestore ovvero del Consorzio e/o Comune, previa verifica della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti conferiti nonché della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
 - specificazione dell'attività svolta;
 - ultima dichiarazione MUD nei casi previsti dalla normativa, ovvero nel caso di esonero alla compilazione, dei relativi FIR o validi documenti similari;
 - dati relativi alle modalità previste di smaltimento/trattamento, compresa la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - copia di eventuale convenzione o contratto di smaltimento con Società o Impresa autorizzata dalla Autorità competente in materia di rifiuti speciali.
 - superfici aziendali; la documentazione dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

4. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune in quanto gestore del tributo. Il soggetto ricevente provvederà alle opportune verifiche con il Consorzio e Gestore di norma entro 90 giorni dalla data della richiesta, dando luogo, se del caso, e a partire dall'anno solare successivo, alla conseguente variazione del tributo e, ove necessario, delle modalità di gestione del rifiuto.

5. I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta. Tale obbligo non sussiste per i rifiuti assimilati avviati a recupero che il produttore può conferire anche a soggetti differenti dal gestore purché debitamente autorizzati. Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

B4 - Limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani

1. I seguenti limiti quantitativi sono espressi in Kg/mq (chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato) e si riferiscono alle superfici utili (assoggettate al tributo sui rifiuti) delle attività economiche, come individuate dal Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti.

Cod. Norm	Descrizione	Kd massimo DPR 158/99	MAX VALORE ASSOLUTO SMALTIMENTO	MAX VAL ASSOLUTO TOTALE
			35% Kd massimo DPR 158/99	200% Kd massimo DPR 158/99
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5	1,925	11
2	Cinematografi e teatri	3,5	1,225	7
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi a pagamento	4,9	1,715	9,8
4	Campeggi, ostelli, distributori di carburante, impianti sportivi	7,21	2,5235	14,42
5	Stabilimenti balneari	5,22	1,827	10,44
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	1,477	8,44
7	Alberghi con ristorante	13,45	4,7075	26,9
8	Alberghi senza ristorante	8,88	3,108	17,76
9	Case di cura e di riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza	10,22	3,577	20,44
10	Ospedali	10,55	3,6925	21,1
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	4,3575	24,9
12	Banche ed istituti di credito	5,03	1,7605	10,06
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	4,0425	23,1
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	14,78	5,173	29,56
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	6,81	2,3835	13,62
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	5,103	29,16
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	12,12	4,242	24,24
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	8,48	2,968	16,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	4,0425	23,1
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	2,6355	15,06
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	3,1185	17,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	27,6395	157,94
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	21,8925	125,1
24	Bar, caffè, pasticcerie	51,55	18,0425	103,1
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	7,9345	45,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,4	7,49	42,8
27	Ortofrutta al dettaglio e all'ingrosso, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo	92,56	32,396	185,12
28	Ipermercati di generi misti	22,45	7,8575	44,9
29	Banchi di mercato generi alimentari	56,78	19,873	113,56
30	Discoteche, night club	15,68	5,488	31,36

=====

**Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Numana**

ALLEGATO C




**Sistema di incentivazione economico a favore delle utenze per lo stimolo all'impiego del
Centro di Raccolta**



Rifiuti ricevibili dal Centro di raccolta e limiti di conferimento



Nella Tabella 1 sono elencati:



- i rifiuti che possono essere conferiti al Centro di Raccolta ed i relativi limiti di conferimento annuale che consentono il riconoscimento di un punteggio (per le utenze domestiche residenti e non residenti rimane possibile conferire quantitativi superiori);
- modalità di assegnazione del punteggio ai rifiuti conferiti – in relazione al peso oppure al numero di pezzi conferiti.




Tabella 1 Tipologie di rifiuti per i quali è riconosciuto il punteggio e limiti minimi per ciascuna pesata – modalità di attribuzione dei punteggi.






CER	Descrizione	Domestiche	Non domestiche	Immagine	Modalità di gestione: a peso; al pezzo	Punteggi o al Kg/pezzo	Punteggio massimo per conferimento	franchigia intesa come valore per singolo conferimento espresso in kg sotto il quale non vengono attribuiti punti
08 03 18*	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	Max 2.0 kg. anno	Conferimento non consentito		a peso	1000	1000	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	Max 60.0 kg. anno	Fino a 200 kg. Giorno Max 1500 kg anno		a peso	3	15	
15 01 02	imballaggi in plastica le bacinelle ecc hanno il CER 20 01 39	Max 150.0 kg. anno	fino a 200 Kg. giorno Max 1500 kg. anno		a peso	3	40	
15 01 03	imballaggi in legno	Max 15.0 kg. anno			a peso	5	20	
15 01 04	imballaggi metallici	Max 15.0 kg. Anno. È vietato il conferimento di contenitori di sostanze pericolose.		Si	a peso	5	30	
15 01 05*	imballaggi in materiali compositi				a peso			
15 01 06	imballaggi in materiali misti	Max 20.0 kg. anno			a peso	5	50	
15 01 07	imballaggi in vetro				a peso			




CER	Descrizione	Domestiche	Non domestiche	Immagine	Modalità di gestione: a peso; al pezzo	Punteggi o al Kg/pezzo	Punteggio massimo per conferimento	franchigia intesa come valore per singolo conferimento espresso in kg sotto il quale non vengono attribuiti punti
15 01 09*	imballaggi in materia tessile				a peso			
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				a peso			
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti ad esempio bombolette spray e contenitori T/FC	Max 30.0 kg anno	NO		a peso	100	500	
16 01 03*	pneumatici fuori uso	Max 35.0 kg anno	Conferimento non consentito		a peso	100		
16 01 07*	filtri dell'olio				a peso			
16 02 16*	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	limitatamente ai toner e cartucce di stampa	Conferimento non consentito		a peso			
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	limitatamente ad estintori ed aerosol	Conferimento non consentito		a peso			

CER	Descrizione	Domestiche	Non domestiche	Immagine	Modalità di gestione: a peso; al pezzo	Punteggi o al Kg/pezzo	Punteggio massimo per conferimento	franchigia intesa come valore per singolo conferimento espresso in kg sotto il quale non vengono attribuiti punti
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		Conferimento non consentito		a peso			
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	Conferimento non consentito		a peso			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	Max 500.0 kg anno. Solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	Conferimento non consentito	 INERTI VARI (170904)	a peso	0.1	50	
20 01 01	Rifiuti di carta e cartone	Max 100.0 kg anno	Fino a 200 kg. Giorno Max 1500 kg anno		a peso	3	25	
20 01 02	Rifiuti in vetro	Max 100.0 kg anno	Fino a 200 kg. Giorno Max 1500 kg anno	 VETRO (200102)	a peso	4	40	

CER	Descrizione	Domestiche	Non domestiche	Immagine	Modalità di gestione: a peso; al pezzo	Punteggi o al Kg/pezzo	Punteggio massimo per conferimento	franchigia intesa come valore per singolo conferimento espresso in kg sotto il quale non vengono attribuiti punti
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Max 100.0 kg anno per le utenze residenti e 600.0 kg anno per le utenze non residenti			a peso	5 per domestiche residenti; 20 per domestiche non residenti; 0 per non domestiche	5 per domestiche e residenti; 20 per domestiche e non residenti	
20 01 10	abbigliamento	Max 60.0 kg anno			a peso	50	500	
20 01 11	prodotti tessili				a peso			
20 01 13*	solventi				a peso			
20 01 14*	acidi				a peso			
20 01 15*	sostanze alcaline				a peso			
20 01 17*	prodotti fotochimici				a peso			
20 01 19*	pesticidi				a peso			
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio. R5 neon, lampade a basso consumo	Max 5.0kg anno	Max 5 kg anno		a peso	1000	1500	
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi. R1 frigoriferi, congelatori, clima	Max 100.0 kg anno	Max 100 kg anno		a peso	1000		

CER	Descrizione	Domestiche	Non domestiche	Immagine	Modalità di gestione: a peso; al pezzo	Punteggi o al Kg/pezzo	Punteggio massimo per conferimento	franchigia intesa come valore per singolo conferimento espresso in kg sotto il quale non vengono attribuiti punti
20 01 25	oli e grassi commestibili	Max 15.0 kg anno	Max 30 kg anno	 OLI E GRASSI COMMESTIBILI (200125)	a peso	200	1000	
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	Max 10.0 kg. anno	Max 50 kg. anno	 OLIO MINERALE (200126)	a peso	200	1000	
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose				a peso			
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli al punto precedente				a peso			
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose				a peso			
20 01 30	detergenti diversi da quelli al punto precedente				a peso			
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici				a peso			
20 01 32	medicinali diversi da quelli al punto precedente	--			a peso	1000		
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03	Max 30.0 kg/anno In alternativa max 2 pezzi/anno	Conferimento non consentito	 BATTERIE E ACCUMI PILE (200133)	a peso	1000		

CER	Descrizione	Domestiche	Non domestiche	Immagine	Modalità di gestione: a peso; al pezzo	Punteggi o al Kg/pezzo	Punteggio massimo per conferimento	franchigia intesa come valore per singolo conferimento espresso in kg sotto il quale non vengono attribuiti punti
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli al punto precedente			 PILE (200134)	a peso	1000		
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	Max 100.0 kg/anno In alternativa max 3 pezzi/anno	Max 50 kg. anno	 TV / MONITOR / P (200135)*	a peso e a numero di pezzi	1000/1000		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35. Ad esempio (lavatrici, lavastoviglie, cucine)	Max 100.0 kg/anno In alternativa max 3 pezzi/anno	Max 100 kg. anno	 PICCOLI ELETTROD (200136)	a peso e a numero di pezzi	1000/1000		
20 01 37*	legno contenente sostanze pericolose				a peso			
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Max 200.0 kg/anno	Max 200 kg. anno	 RIFIUTI LEGNOSI (200138)	a peso	10	100	
20 01 39	rifiuti plastici		fino a 200 Kg. giorno Max 1500 kg. anno	 RIFIUTI PLASTICI (200139)	a peso	1000		

CER	Descrizione	Domestiche	Non domestiche	Immagine	Modalità di gestione: a peso; al pezzo	Punteggi o al Kg/pezzo	Punteggio massimo per conferimento	franchigia intesa come valore per singolo conferimento espresso in kg sotto il quale non vengono attribuiti punti
20 01 40	rifiuti metallici	Max 45.0 kg/anno	Max 300 kg. anno	 RIFIUTI METALLICI (200140)	a peso	15	60	
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini		Conferimento non consentito		a peso			
20 02 01	rifiuti biodegradabili. Verde da sfalci e potature di parchi e giardini	Max 1'500.0 kg/anno	Max 200 kg. anno	 SFALCI E POTATURE (200201)	a peso	20		
20 02 02	terra e roccia				a peso			
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili (cimiteriali)				a peso			
20 03 02	rifiuti dei mercati			 INGOMBRANTI (200307)	a peso			
20 03 07	ingombranti	Max 400.0 kg/anno	Max 100 kg. anno		a peso e a numero di pezzi	40/300		
cartucce toner esaurite (20 03 99)								

Il numero di pezzi è determinato per ciascun oggetto completo di tutte le sue principali componenti anche separate tra loro.

Criteria correttivi dei punteggi

Il punteggio è quantificato in base ai seguenti elementi:

- 1) tipologia e peso o numero di pezzi dei materiali conferiti presso il Centro di Raccolta nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente allegato;
- 2) parametri correttivi ed equitativi Kb per le utenze domestiche residenti, Kd per le utenze non domestiche e non si adotta alcun correttivo per le utenze domestiche non residenti;
- 3) crediti eventualmente maturati in base ai conferimenti degli anni precedenti secondo le modalità stabilite nel presente allegato;
- 4) budget a disposizione.

A ciascun utente domestico residente nel Comune di Numana è attribuito un punteggio pari alla sommatoria – per ciascuna categoria di materiali conferiti – dei prodotti dei pesi per i relativi punteggi unitari, omogeneizzati in funzione del Kb corrispondente.

Per alcune categorie è prevista anche una quantità massima (cfr. Tabella 1). I rifiuti sono comunque accettati dal Centro di Raccolta ma non danno diritto a punteggio per la quota eccedente la quantità massima.

Per tutte le categorie di utenti il punteggio è determinato come segue:

$$\text{punteggio} = (\sum_{\text{categoria}} \text{peso}_{\text{categoria}} \times \text{punteggiunitario}_{\text{categoria}}) / \text{Parametro K di riferimento}$$

Sulla base del punteggio finale così definito per ogni utente, i premi verranno assegnati in base alla **graduatoria** e alle modalità indicate nel presente allegato. A parità di punteggio viene privilegiato l'utente che ha effettuato il maggior numero di conferimenti, intesi come somma delle tipologie di rifiuti conferiti in occasione di ciascun accesso presso il Centro di Raccolta.

I parametri K correttivi utilizzati sono quelli previsti annualmente dal Consiglio comunale e funzionali al calcolo della parte variabile del tributo/tariffa sui rifiuti come da regolamento comunale. In caso di modifiche alla normativa si procederà coerentemente nel rispetto delle modificate disposizioni.

È infatti necessario ponderare i quantitativi in funzione dei componenti di ciascun nucleo familiare per evitare che un nucleo domestico di 1 o 2 componenti sia preclusa la possibilità di competere con nuclei più numerosi (5, 6 o più componenti) dato che ragionevolmente questi ultimi hanno la possibilità di conferire un maggior quantitativo di rifiuti. Stesso dicasi per le utenze non domestiche, dove la ponderazione avviene sulla produzione presunta di rifiuti in base alla superficie (m²) ed in base al tipo di attività svolta.

In dettaglio:

per le utenze domestiche viene utilizzato il Kb approvato annualmente con il piano tariffario per il tributo o la tariffa rifiuti, utile a ponderare il quantitativo dei materiali post-consumo prodotti da ogni utenza in funzione del numero dei componenti;

per le utenze non domestiche, viene utilizzato il Kd approvato annualmente con il piano tariffario per il tributo o la tariffa rifiuti, utile a ponderare il quantitativo dei materiali post-consumo prodotti da ogni utenza in funzione del tipo di attività svolta.

Sistema premiante

Le incentivazioni economiche a favore delle utenze sono istituite in base alle graduatorie di punteggio ed al budget a disposizione.

Il sistema premiante è distinto per le tre tipologie di utenze: domestiche residenti; domestiche non residenti; utenze non domestiche. Annualmente, in base ai rifiuti conferiti nel periodo che sarà stabilito con determinazione della Giunta comunale è definita la graduatoria per ciascuna delle tre tipologie di utenze per definire le premialità che verranno assegnate nell'anno successivo. La graduatoria è determinata in base alla somma dei punti assegnati nel periodo di raccolta e all'eventuale residuo determinato dall'anno precedente. In base al budget a disposizione per il periodo tariffario 2016-2017 (derivante dall'attuale contratto di gestione del servizio rifiuti), saranno seguite le seguenti modalità di assegnazione.

In ogni caso la premialità non potrà superare l'importo dovuto per l'anno a titolo di tributo o tariffa rifiuti vigente e per la parte eccedente non potrà essere fatta nessuna rivalsa.

Utenze domestiche

Per le utenze domestiche residenti saranno premiati i contribuenti collocati nelle prime 250 posizioni in graduatoria come definito nella Tabella 2.

Per le utenze domestiche non residenti saranno premiati i contribuenti collocati nelle prime 250 posizioni in graduatoria come definito nella Tabella 3.

I punteggi collezionati dagli affittuari con contratti aventi durata minima non inferiore a 6 mesi non iscritti al ruolo saranno assegnati all'intestatario del ruolo tributo/tariffa rifiuti vigente.

Tabella 2

POSIZIONAMENTO UTENZA DOMESTICA RESIDENTE	PREMIO
per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati nelle posizioni	
DA 1 A 5	€ 100,00
DA 6 A 15	€ 75,00
DA 16 A 30	€ 50,00
DA 31 A 70	€ 30,00
DA 71 A 150	€ 20,00
DA 151 A 250	€ 10,00

Tabella 3

POSIZIONAMENTO UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE	PREMIO
per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati nelle posizioni	
DA 1 A 5	€ 100,00
DA 6 A 15	€ 75,00
DA 16 A 30	€ 50,00
DA 31 A 70	€ 30,00
DA 71 A 150	€ 20,00
DA 151 A 250	€ 10,00

Il punteggio accumulato dalle utenze domestiche che hanno beneficiato del bonus economico viene azzerato.

Al contrario il punteggio degli utenti in graduatoria che non hanno usufruito del bonus perché collocati in graduatoria ad una posizione superiore alla 250 è mantenuto nell'anno successivo recuperando le seguenti percentuali:

- Per i contribuenti delle utenze domestiche (residenti e non residenti) che nell'apposita graduatoria risulteranno collocati nelle posizioni da 251 a 350, verrà maturato un credito per l'anno successivo pari al 30% dei punti totalizzati.
- Per i contribuenti delle utenze domestiche (residenti e non residenti) che nell'apposita graduatoria risulteranno collocati nelle posizioni da 351 a 500, verrà maturato un credito per l'anno successivo pari al 20% dei punti totalizzati.
- Per i contribuenti delle utenze domestiche (residenti e non residenti) che nell'apposita graduatoria risulteranno collocati nelle posizioni da 501 a 750, verrà maturato un credito per l'anno successivo pari al 10% dei punti totalizzati.

Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche saranno premiati i contribuenti collocati nelle prime 45 posizioni in graduatoria come definito nella Tabella 4.

Tabella 4

POSIZIONAMENTO UTENZA NON DOMESTICA	PREMIO
per i contribuenti che nell'apposita graduatoria risultano collocati nelle posizioni	
DA 1 A 5	€ 100,00
DA 6 A 15	€ 50,00

Il punteggio accumulato dalle utenze non domestiche che hanno beneficiato del bonus economico viene azzerato. Al contrario il punteggio degli utenti in graduatoria che non hanno usufruito del bonus perché collocati in graduatoria ad una posizione superiore alla 250 è mantenuto nell'anno successivo recuperando le seguenti percentuali:

- Per i contribuenti Utenza Domestica che nell'apposita graduatoria risulteranno collocati nelle posizioni da 16 a 30, verrà maturato un credito per l'anno successivo pari al 30% dei punti totalizzati.
- Per i contribuenti Utenza Domestica che nell'apposita graduatoria risulteranno collocati nelle posizioni da 31 a 50, verrà maturato un credito per l'anno successivo pari al 20% dei punti totalizzati.
- Per i contribuenti Utenza Domestica che nell'apposita graduatoria risulteranno collocati nelle posizioni da 51 a 75, verrà maturato un credito per l'anno successivo pari al 10% dei punti totalizzati.

Limitatamente alla raccolta punti che verrà effettuata nell'anno 2014 a valere sulla tariffa 2015 le tabelle 6, 7 e 8 saranno definite con apposita deliberazione della giunta comunale in relazione alla ridotta durata temporale della campagna punti.